



REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 10.02.2006

SOCIETA' DI PERSONE: TRASFERIMENTO  
DELLA SEDE LEGALE ALL'INTERNO DELLO  
STESSO COMUNE.

Applicabilità della procedura semplificata prevista  
dall'art. 111-ter disp. att. c.c..

Il Conservatore,

- premesso che una delle novità della riforma delle società di capitali percepite con maggior immediatezza dall'operatore è contenuta nell'art. 111-ter disp. att. c.c., ai sensi del quale *"chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicare nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese"*;
- considerato che la disposizione in esame presenta un tenore letterale generico, dal momento che si riferisce alle "società", non predicate di alcuna qualificazione tipologica e che, pertanto, l'analisi letterale della norma non solo non impedisce, ma addirittura legittima l'applicazione della stessa alle società di ogni tipo, comprese quelle appartenenti alla tipologia delle società di persone;
- rilevato che l'art. 111-ter disp. att. c.c., infatti, è compreso nella Sezione V riferita genericamente al V Libro del Codice Civile, sezione nell'ambito della quale le norme si succedono senza che la sequenza assuma alcun valore di indice di riferimento sistematico ad un istituto commerciale piuttosto che ad un altro, ad un tipo sociale piuttosto che ad un altro;
- preso atto che le società di capitali e le società cooperative, ovvero le forme organizzative più complesse dell'attività di impresa, variano l'indirizzo senza ricorrere al procedimento modificativo dell'atto costitutivo, difficilmente si comprende per quale motivo non possano fruire della medesima regola di semplificazione le società di persone, ovvero le forme elementari di esercizio dell'attività di impresa, connotate da un coinvolgimento diretto ed immediato dei soci nella vita associativa;

**determina**

1. l'applicabilità alle società di persone dell'art. 111-ter disp. att. c.c. che prevede la possibilità di variare l'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune utilizzando la procedura semplificata;
2. che la modifica avvenga con le seguenti modalità:
  - > Modello S2 con l'indicazione della variazione di indirizzo (riq. 5 - indirizzo della sede legale) e compilazione del "riq. Note" contenente la seguente dichiarazione: "la presente domanda è presentata ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c. come da decisione dei soci assunta all'unanimità da tutti i soci in data .....";
  - > a) la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soci (amministratori e non) seguendo le modalità previste per le pratiche digitali; b) la domanda potrà essere sottoscritta solamente dal/i socio amministratore/soci amministratori nel caso in cui l'atto costitutivo della società di persone contenga l'indicazione "ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della sede sociale è fissato in ..... (completato con l'indicazione della via e del numero civico)".

Taranto, 10.02.2006

Il Conservatore  
( dr. Nicola De Benedictis )